



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)

SERVIZIO FINANZIARIO – SEZIONE TRIBUTI

**Regolamento
per le compensazioni e
rateizzazioni delle entrate
comunali**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30.03.2019

INDICE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO I

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Compensazione verticale

Art. 4 – Compensazione orizzontale

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

TITOLO II

LA RATEIZZAZIONE

Art. 6 – Ambito di applicazioni ed esclusioni

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 8 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 9 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 10 – Interessi

TITOLO III

Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali e la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria, per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

TITOLO I

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art.2 Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - o documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso.
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5 Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extra-tributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. I Responsabili dei Servizi comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il Funzionario responsabile delle entrate comunali se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto Funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Servizio interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I Responsabili dei Servizi, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:
 - liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
 - recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
 - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia.

TITOLO II

LA RATEIZZAZIONE

Art. 6 Ambito di applicazioni ed esclusioni

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - In caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - All'istituto dell'accertamento con adesione.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - Quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi.
 - Quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - Quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del presente Regolamento;
 - In caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico o per cause soggettive/ostative all'assolvimento del pagamento del debito, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda con le seguenti modalità:
 - Direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune;
 - Tramite raccomandata A.R.
 - Tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune.
2. La domanda dovrà contenere:
 - L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - L'esatta indicazione degli estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc)
 - La durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 8;
 - La motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito
 - Indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso.

Art. 8 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del

debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione.
5. Il numero massimo di rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito complessivo come da seguente prospetto:

fino ad € 100,00	Non è ammessa la rateizzazione
Da € 100,01 ad € 200,00	Fino a tre rate mensili
Da € 200,01 ad € 500,00	Fino a sei rate mensili
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a dodici rate mensili
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a diciotto rate mensili
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Fino a ventiquattro rate mensili
Oltre € 20.000,00	Fino a sessanta rate mensili

- Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.
- Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
- Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione calcolati giorno per giorno.
- Il mancato pagamento della prima rata nel termine, successivamente, di due rate entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dei relativi benefici.
- Per importi pari o superiori ad € 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

**Art. 9 Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
e scadenza delle rate**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. Nelle medesime ipotesi di cui ai precedenti comma del presente articolo, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Art. 10 Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione .
2. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc..) fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

TITOLO III

Art. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. Le eventuali rateizzazioni e compensazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione e compensazione pervenute da quella data.